

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 giugno 2012 (G.T. Buffone)

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – CASE PER ANZIANI IN CUI PERMANENTEMENTE COLLOCATO IL SOGGETTO VULNERABILE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – ESCLUSIONE.**

*L'inciso "responsabili dei servizi sanitari e sociali", scolpito nell'art. 406, comma III, si riferisce ai servizi di tipo "pubblico" e non anche alle società private che, seppur accreditate secondo le disposizioni di Legge, non sono equiparabili né ai servizi sociali territoriali, né ai responsabili dei servizi sanitari del SSN in relazione all'art. 406 cit.*

- □ ■ □ -

L'art. 406, comma III, c.c. prevede che "i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero". L'inciso "sono tenuti" istituisce nella disposizione un vero e proprio obbligo. Deve ritenersi, pertanto, che la norma vada ad arricchire il novero dei compiti e funzioni rimesse dalla Legge alla materia dei servizi sociali<sup>1</sup>. L'art. 406, comma III, c.c., tuttavia, attribuisce la legittimazione a proporre il ricorso di cui all'art. 404 unicamente ai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona e tale legittimazione spetta unicamente a coloro che hanno la rappresentanza esterna dei servizi e non anche ai singoli operatori (v. Trib. Mantova, decreto 20 gennaio 2011). Si tratta, però, di un riferimento – per quanto già segnalato – ai servizi di tipo "pubblico" e non anche alle società private che, seppur accreditate secondo le disposizioni di Legge, non sono equiparabili né ai servizi sociali territoriali, né ai responsabili dei servizi sanitari del SSN in relazione all'art. 406 cit. Nel caso di specie, la richiesta è presentata dal responsabile della struttura ad ospitalità in cui allocata la beneficiaria e, dunque, da soggetto che non gode di legittimazione attiva.

La carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente non determina l'arresto del procedimento de plano: il G.T., infatti, non può introdurre *ex officio* il procedimento ma può dichiararne *ex officio* l'apertura. In altri termini, in presenza di domanda da parte del soggetto non legittimato, il G.T. può comunque decidere di provvedere ad accertare quanto necessario per verificare se il beneficiario ha bisogno di una protezione giuridica, rimettendo gli atti al P.M. perché, valutato il caso, decida se aderire al ricorso, sollecitandone l'attivazione.

**P.Q.M.**

*letti ed applicati gli artt. 404, 406 cod. civ.,*

**RIMETTE** gli atti al Pubblico Ministero per quanto di cui in parte motiva.

**RISERVA**, ALL'ESITO, L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

DECRETO ESECUTIVO, 741, COMMA II, C.P.C.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del decreto.

**Varese lì 13 giugno 2012**

**dott. Giuseppe Buffone**

**Il giudice tutelare**

<sup>1</sup> V. la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il richiamato decreto legislativo n. 112 del 1998, agli artt. da 128 a 134, disciplina le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali.